

Lotta all'evasione

DS6901 Nei gruppi DS6901

certificazione
del rischio fiscale
su doppio binario

Alessandro Germani

— a pag. 28

Certificazione rischio fiscale semplificata nei gruppi



Nell'attestazione per le singole società il professionista dovrà valutare solo i processi di mitigazione dei rischi

Cooperative compliance

Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto Mef-Giustizia

Certificazioni distinte tra la società che esercita la direzione e quelle soggette

Alessandro Germani

Il decreto Mef-Giustizia sui requisiti che il soggetto abilitato dovrà avere per la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale attende l'appuntamento con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Al di là dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell'indipendenza del certificatore verso la società che gli ha conferito incarico e verso i suoi advisor (si veda il Sole 24 Ore di ieri), vale la pena soffermarsi sulle modalità di certificazione del Tcf (Trax control framework) per i gruppi di società.

La norma primaria (articolo 7, comma 1-quater, del Dlgs 128/2015) prevede che il regime è riservato anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, quale insieme delle società sottoposte a controllo comune ex articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del Codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel

comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato.

Qui ci troviamo nell'ambito del trascinarsi dell'istituto che avviene mediante la nozione di gruppo. Ricordiamo che tale nozione ha condivisibilmente sostituito quella di appartenenza al medesimo consolidato fiscale. Il decreto, tuttavia, fa esplicito e continuo riferimento alla direzione e coordinamento.

Ora, non c'è dubbio che quando c'è il controllo ci sia spesso e volentieri anche direzione e coordinamento. Ma non è detto che sia sempre così, per cui ci si domanda cosa accada nelle (probabilmente sporadiche) circostanze in cui ciò non accada.

All'interno dell'articolo 6 troviamo le previsioni che riguardano la certificazione dei gruppi. Nel richiamare i principi della norma primaria, si prevede che il rilascio della certificazione riguardi:

- l'impresa che esercita direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale;
- le imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire alla cooperative compliance.

Nella certificazione che riguarda la prima, il professionista abilitato dovrà attestare che i meccanismi (principi, metodologie, caratteristiche, logiche di funzionamento, ruoli e responsabilità) relativi al Tcf sono rivolti anche alle società soggette a direzione e coordinamento. Nella certificazione che riguarda le seconde, invece, il professionista si limiterà a valutare i processi di controllo volti a mitigare i rischi fiscali (comma 2 lettera b), ma non anche la valutazione sulla generalità dei rischi fiscali e sull'assetto (comma 2 lettera a), limitandosi ad attestare che quanto è adottato dal soggetto che esercita di-

rezione e coordinamento è esteso anche a valle sulle società soggette.


Si tende, pertanto, a semplificare in maniera opportuna gli adempimenti a livello dei gruppi. Ciò in quanto la scommessa sull'adempimento collaborativo non riguarda solo l'ingresso di nuovi soggetti, ma anche l'estensione a livello di gruppo per quelle realtà capofila che sono già entrate nel regime in passato, portandolo il più possibile a valle lungo la catena societaria.

Infatti nei casi di estensione di gruppo (societario) o attraverso il gruppo Iva la certificazione riguarderà i controlli di mitigazione dei rischi, laddove il Tcf sia stato già certificato dalle Entrate in occasione dell'ingresso nel regime. Stesso dicasi nei casi di estensione laddove si verte in situazione di esonero dalla certificazione con necessità di mera attestazione dell'efficacia del Tcf (articolo 1, comma 3, del Dlgs 221/2023).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Adempimento collaborativo esteso a livello di gruppo per le realtà capofila che sono già entrate nel regime in passato



IL PRINCIPIO DI DIRITTO

DS6901

DS6901

Operazioni straordinarie, crediti edilizi direttamente in F24

Nessuna comunicazione preventiva dovrà essere inviata all'agenzia delle Entrate per formalizzare il passaggio tra società di crediti fiscali legati a lavori di ristrutturazione, al momento della conclusione di un'operazione straordinaria, come una fusione. Il chiarimento arriva proprio dalle Entrate, con il principio di diritto n. 4/2024. Secondo quanto spiega il documento, nel caso di operazioni straordinarie, come incorporazioni o scissioni, quando sia previsto il passaggio di crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, questi crediti possono


essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, «senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell'amministrazione finanziaria». Più nello specifico - prosegue il principio di diritto -, per l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali il modello F24 «deve essere compilato indicando nella sezione "CONTRIBUENTE": nel campo "CODICE FISCALE" (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione». Nel campo "CODICE FISCALE" del coobbligato, erede, genitore, tutore

o curatore fallimentare (c.d. secondo codice fiscale), andrà indicato «il codice fiscale dell'originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo '62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO».

Infine, «la compensazione va eseguita nel modello F24 avendo cura di indicare in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante».

— **Giuseppe Latour**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Bollino blu. Arrivato il decreto con i requisiti per i professionisti che possono certificare il rischio fiscale.